



COMUNE DI PISA  
**Direzione Advocatura Civica**

Al Consiglio Comunale  
*[tramite la Direzione Finanze]*

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Tribunale di Pisa - nrg 1191/2018 – Sentenza n. 1347/2021 - liquidazione spese legali. (40C18)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Cisalpino Immobiliare Srl

P.IVA: 01823190507

Sede legale: San Giuliano Terme, Via Carducci n.60 (La Fontina)

**Importo complessivo del debito: € 17.617,53**

di cui: indennità di occupazione a Ottobre 2021	€	4.583,33
spese processuali	€	7.356,67
spese generali 15%	€	1.103,50
CAP 4%	€	338,41
Spese non imponibili	€	181,66
Refusione spese di CTU	€	<u>4.053,96</u>
Totale	€	17.617,53

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Serra Roberto

C.F.: SRRRRT51C24E625P

Residenza: Capannori (LU) , via Fillungo 15

**Importo complessivo del debito: € 17.972,16**

di cui: indennità di occupazione a Ottobre 2021	€	4.583,33
spese processuali	€	7.356,67
spese generali 15%	€	1.103,50
CAP 4%	€	338,41
IVA 22%	€	1.935,69
Spese non imponibili	€	181,66

Refusione spese di CTU	€	<u>2.472,90</u>
Totale	€	17.972,16

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Marrazzini Raffaella

C.F.: MRRRFL75R46G628T

Residenza: Viareggio (LU), via Leonardo Da Vinci 280

**Importo complessivo del debito: € 17.972,16**

 di cui: indennità di occupazione  
a Ottobre 2021

€ 4.583,33

spese processuali € 7.356,67

spese generali 15% € 1.103,50

CAP 4% € 338,41

IVA 22% € 1.935,69

Spese non imponibili € 181,66

 Refusione spese di CTU € 2.472,90

Totale € 17.972,16

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 11/4/2018, parte ricorrente chiedeva la condanna del Comune di Pisa a provvedere alla bonifica integrale del terreno di proprietà dei ricorrenti sito in Pisa, loc. Croce al Marmo, e a riconsegnarlo immediatamente dopo il completamento di tale bonifica e al pagamento del canone mensile, contrattualmente pattuito, a decorrere dalla data della cessazione del contratto e per tutto il periodo sino alla data della effettiva riconsegna del terreno bonificato.

- Con sentenza n. 1347/2021 il Tribunale di Pisa condannava il Comune di Pisa a provvedere alla bonifica integrale del terreno di proprietà dei ricorrenti sito in Pisa, loc. Croce al Marmo, e a riconsegnarlo immediatamente dopo il completamento di tale bonifica. Inoltre condannava il Comune di Pisa a pagare a parte attrice la somma di € 13.750,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre alle

indennità, pari al canone mensile, che scadranno dal deposito del provvedimento alla restituzione. Infine condannava il Comune di Pisa a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida come da notula in € 22.070,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e poneva sempre a carico del Comune di Pisa convenuto le spese di c.t.u.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione illustrativa (vedere nota Direzione Patrimonio prot. 116627/2021);
- Sentenza n. 1347/2021 Tribunale di Pisa;
- Progetti di notula;
- Notula CTU e fatture

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 19/11/2021 12:16:20



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI PISA**

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la  
seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1191/2018 R.G.,

**promossa da**

**Ciasalpino Immobiliare s.r.l., Maria Raffaella Butori,  
Raffaella Marrazzini, Roberto Serra, con Avv. S.  
Berretti**

PARTE ATTRICE

**contro**

**Comune di Pisa, con Avv. G. Mannocci**

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI:**

Le parti hanno concluso come da note depositate nel  
procedimento per l'odierna udienza già fissata per la  
discussione del ricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- I ricorrenti, proprietari per successione e acquisto *inter vivos* del terreno della superficie complessiva di mq. 22.490, sito in Pisa, loc. Croce al Marmo (Ospedaletto), identificato al N.C.E.U. del Comune di Pisa, alla partita 11911, foglio 93, particelle 22 e 23, e 40, locato al comune di Pisa, ne hanno chiesto la restituzione, con condanna dell'ente all'adempimento dell'obbligo di provvedere alla bonifica del medesimo sito;

sent.....

r.g....1191 /2018

cron.....

rep.....

OGGETTO:

ALTRI ISTITUTI DEL  
DIRITTO DELLE  
LOCAZIONI

- In corso di giudizio, hanno rinunciato alla domanda avente ad oggetto il ripristino dei manufatti già insistenti sul terreno, e hanno insistito nella domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, e del risarcimento del danno, costituito dalla indisponibilità del terreno in capo al proprietario;
- A fondamento delle pretese, hanno dedotto che i precedenti proprietari, con contratto, rep. n. 38372/634 del 18/06/1986, concedevano in affitto (tramite rinnovo del precedente contratto stipulato in data 9/7/1966, rep. 21916/110) al Comune di Pisa, l'appezzamento di terreno di loro proprietà, per essere adibito a campo di scarico per rifiuti solidi urbani, con decorrenza dal 1/1/1986 e scadenza il 31/12/1986, con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo disdetta, e scadente quindi il 31/12/1988; tra le parti interveniva un successivo atto di "rinnovo di contratto di affitto", rep. n. 43216/478 del 29/04/1989, registrato a Pisa il 16/05/1989 al n. 1432, per successivi anni 9 con decorrenza dal 1/1/1989 e scadenza il 31/12/1997, con "la facoltà da parte del Comune di Pisa di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso a mezzo lettera raccomandata, dopo aver eseguito le necessarie opere di bonifica del terreno" (Doc.n.1); tacitamente rinnovato fino all'anno 2009, in base a sentenza di questo tribunale il contratto deve intendersi rinnovato tacitamente per ulteriori sei anni a partire dall'anno 2009, dunque fino al 31 dicembre 2015;
- Vane le richieste di restituzione articolate in via stragiudiziale, i ricorrenti avevano ottenuto un provvedimento di convalida per finita locazione, n.6135\16, con cui si disponeva il rilascio per la data del 30\3\2017;

- L'ente, pure disposto alla restituzione, non aveva provveduto alla bonifica, con ciò legittimando il rifiuto opposto dai proprietari alla restituzione del terreno, e aveva altresì continuato ad occupare l'area;
- Il comune ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;
- Non ha contestato la successione nel diritto di proprietà come allegata dai ricorrenti, né la successione degli atti negoziali intervenuti fra le parti;
- Ha dedotto, tuttavia, che la destinazione dell'area era sempre stata quella di discarica, e che, da ultimo, con delibera del 2017 confermata a seguito di impugnazione dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, essa era stata destinata all'adeguamento o ampliamento di un esistente impianto di termovalorizzatore con conseguente imposizione di vincolo di inedificabilità a carico degli attuali proprietari;
- Alcun obbligo di bonifica, di conseguenza, potrebbe ravvisarsi in capo al comune, sia perché non previsto in contratto, sia perché in ogni caso già realizzata, quanto meno quale messa in sicurezza del sito, sia perché non congruente con l'attuale destinazione del sito;
- La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u., volta ad accertare in primo luogo se effettivamente l'area fosse stata correttamente messa in sicurezza o bonificata, e, in secondo luogo, quali fossero i costi della operazione;
- L'ausiliario, inoltre, come del resto il giudicante, ha tentato, attesa l'estrema peculiarità della vicenda in fatto, di trovare una soluzione conciliativa, stabilendo un indennizzo da riconoscere ai proprietari, a fronte del trasferimento del sito al comune, e tenuto conto dei costi risparmiati dall'ente nell'ambito di una più

- complessa operazione di rimessione in pristino di un sito adiacente a quello per cui è causa;
- Insistendo inoltre la parte resistente per la riunione al presente procedimento di un successivo procedimento, avente ad oggetto il medesimo terreno, oggetto, si deduce, di preliminare di compravendita tra la società Geofor (partecipata dal Comune resistente) quale promissaria acquirente, e gli odierni ricorrenti, quali promissari venditori, il procedimento è stato rimesso al Presidente del Tribunale, che ha rigettato l'istanza;
  - Ciò premesso, deve preliminarmente ribadirsi, come già osservato in corso di causa, come non sussistano i presupposti per disporre la sospensione di questo procedimento in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo, in capo ai ricorrenti, di alienare il terreno per cui è causa a società partecipata dal comune resistente;
  - Non vi è, infatti, fra i procedimenti alcun nesso di pregiudizialità tecnica o logica, rilevante ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 295 c.p.c.;
  - È evidente, peraltro, come proprio l'esistenza di un interesse all'acquisto da parte di società interamente a partecipazione pubblica avrebbe reso quanto mai auspicabile, unitamente agli ingentissimi costi stimati come occorrenti per la bonifica, un accordo ragionevole fra le parti;
  - Il mancato raggiungimento dell'accordo, d'altra parte, non può che implicare la valutazione della fondatezza della domanda articolata dagli attori che, a parere del giudicante, è fondata;
  - Il testo del contratto concluso fra le parti è chiaro, infatti, nello stabilire che il recesso del comune - funzionale, evidentemente, alla restituzione del terreno -, si sarebbe potuto realizzare a

fronte del compimento delle operazioni di bonifica del sito (cfr. clausola n. 2 del contratto in atti, doc. 1 fascicolo di parte attrice);

- Tale pattuizione non risulta essere stata successivamente modificata dalle parti, e, in assenza di elementi che conducano a ritenere effettiva una diversa volontà dei contraenti, non può che essere considerata valida ed efficace nel suo tenore testuale;
- Né è possibile ritenere – argomento peraltro non introdotto dalla difesa dell’ente resistente – che la preventiva bonifica fosse necessaria solo a fronte di un recesso anticipato, non essendo espressa una limitazione in tal senso, non essendovi alcuna diversa previsione in caso di restituzione all’esito del periodo di efficacia del contratto, e, soprattutto, dovendosi ritenere che le parti abbiano voluto ribadire l’obbligo di restituzione del bene nelle condizioni in cui era stato consegnato al conduttore (art. 1590 c.c.), quindi prima della destinazione a discarica (in base alle allegazioni di parte ricorrente, infatti, la concessione in locazione al comune con tale destinazione dura dal 1966);
- La complessa c.t.u. effettuata in corso di giudizio, le cui risultanze, fondate su un ragionamento logico e privo di omissioni, quindi condivisibile, devono intendersi in questa sede integralmente richiamate, ha chiarito che non è stata effettuata un’operazione di bonifica dell’area, e ciò rileva indipendentemente dalla (contestata dalla parte resistente) mancata effettuazione delle operazioni di collaudo della “messa in sicurezza” del sito, operazione diversa dalla bonifica;
- Sussiste, pertanto, l’obbligo del conduttore di provvedere, oltre che alla restituzione del sito, all’adempimento degli ulteriori



previsioni negoziali e, quindi, di provvedere alla bonifica del terreno oggetto di causa;

- Ritenuto effettivo tale obbligo, deve conseguentemente ritenersi che è stato legittimo il rifiuto opposto dai locatori alla restituzione;
- Pertanto, deve ritenersi dovuta la richiesta indennità di occupazione;
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza;

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il comune convenuto a provvedere alla bonifica integrale del terreno di proprietà dei ricorrenti sito in Pisa, loc. Croce al Marmo (Ospedaletto), identificato al N.C.E.U. del Comune di Pisa, alla partita 11911, foglio 93, particelle 22 e 23 e 40, e comunque oggetto del contratto di locazione di cui in atti, ed a riconsegnarlo immediatamente dopo il completamento di tale bonifica;

condanna il comune convenuto a pagare a parte attrice la somma di € 13.750,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre alle indennità, pari al canone mensile, che scadranno dal deposito del provvedimento alla restituzione.

Condanna il comune di Pisa a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida come da notula in € 22.070,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.

Così deciso in Pisa, il 13/10/2021.

**IL GIUDICE**  
*Dott. Alessia De Durante*

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**Avv. Michele Barbieri - Avv. Stefano Borsacchi**  
56126 Pisa - Via P. Paoli, 25  
P. IVA: 00773840509 C.F.: 00773840509  
Tel. 050-29039-29459 Fax 050-29579

Data 18.11.2021

**Nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali**

Spett.le

Cisalpino Immobiliare Srl  
Via Carducci 60 - Loc. La Fontina  
56010 Ghezzano di San Giuliano terme (Pi)

P. IVA: 01823190507

C. F.: 01823190507

Pagamento: Bonifico

Banca: Monte dei Paschi di Siena - IT91V0103014000000063189302

6391 - Croce al Marmo/Comune di Pisa - Ricorso e mediazione rifiuto restituzione terreno - - Pisa Dott.ssa De Durante

Data	Q.tà	Descrizione	Spese non imp.	Spese imp.	Prestazioni
05.11.21	1,00	Per tutta l'attività prestata			7.356,67
15.11.21	1,00	Spese non imponibili sostenute:contributo unificato e marca	181,66		
Totali Voci			181,66		7.356,67

*Riepilogo*

Competenze			7.356,67
Spese generali forfettarie 15,00%			1.103,50
Totale Spese non imponibili		181,66	
Cassa Previdenza Avvocati	4,00 % di 8.460,17		338,41
Totale Imponibile IVA			8.798,58
IVA	22,00 % di 8.798,58		1.935,69
Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633/72			181,66
<b>Importo dovuto</b>			<b>10.915,93</b>

Euro

**10.915,93**

Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario: Monte dei Paschi di Siena- Filiale di Pisa  
IT 91 V 01030 14000 000063189302 - BIC PASCITMMPIS

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**Avv. Michele Barbieri - Avv. Stefano Borsacchi**  
56126 Pisa - Via P. Paoli, 25  
P. IVA: 00773840509 C.F.: 00773840509  
Tel. 050-29039-29459 Fax 050-29579

Data 18.11.2021

**Nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali**

Egregio Sig.  
Serra Roberto  
Via Fillungo 15  
55012 Capannori (LU)

C. F.: SRRRRT51C24E625P

Pagamento: Bonifico

Banca: Monte dei Paschi di Siena - IT91V0103014000000063189302

6388 - Cisalpino Immobiliare Srl + Serra /Comune di Pisa - Risarcimento danni - - Pisa Dott.ssa De Durante

Data	Q.tà	Descrizione	Spese non imp.	Spese imp.	Prestazioni
05.11.21	1,00	Per tutta l'attività prestata			7.356,67
15.11.21	1,00	Spese non imponibili sostenute: contributo unificato e marca	181,66		
Totali Voci			181,66		7.356,67

*Riepilogo*

Competenze			7.356,67
Spese generali forfettarie 15,00%			1.103,50
Totale Spese non imponibili		181,66	
Cassa Previdenza Avvocati	4,00 % di 8.460,17		338,41
Totale Imponibile IVA			8.798,58
IVA	22,00 % di 8.798,58		1.935,69
Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633/72			181,66
<b>Importo dovuto</b>			<b>10.915,93</b>

Euro

**10.915,93**

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**Avv. Michele Barbieri - Avv. Stefano Borsacchi**  
56126 Pisa - Via P. Paoli, 25  
P. IVA: 00773840509 C.F.: 00773840509  
Tel. 050-29039-29459 Fax 050-29579

Data 18.11.2021

**Nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali**

Gentile Sig.ra  
Marrazzini Raffaella  
Via L.da Vinci 280  
55049 Viareggio (LU)

C. F.: MRRRFL75R46G628T

Pagamento: Bonifico

Banca: Monte dei Paschi di Siena - IT91V0103014000000063189302

6388 - Cisalpino Immobiliare Srl + Serra /Comune di Pisa - Risarcimento danni - - Pisa Dott.ssa De Durante

Data	Q.tà	Descrizione	Spese non imp.	Spese imp.	Prestazioni
05.11.21	1,00	Per tutta l'attività prestata			7.356,67
15.11.21	1,00	Spese non imponibili sostenute: contributo unificato e marca	181,66		
Totali Voci			181,66		7.356,67

*Riepilogo*

Competenze		7.356,67
Spese generali forfettarie 15,00%		1.103,50
Totale Spese non imponibili	181,66	
Cassa Previdenza Avvocati	4,00 % di 8.460,17	338,41
Totale Imponibile IVA		8.798,58
IVA	22,00 % di 8.798,58	1.935,69
Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633/72		181,66

<b>Importo dovuto</b>	Euro	<b>10.915,93</b>
-----------------------	------	------------------

Zimbra

**I: Prot.N.0112498/2021 - TRIBUNALE DI PISA – NRG 1191/2018 –SENTENZA N. 1347/2021 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI**
**Da :** avv berretti <avv.berretti@barbieriborsacchi.com>

gio, 18 nov 2021, 17:37

**Oggetto :** I: Prot.N.0112498/2021 - TRIBUNALE DI PISA – NRG 1191/2018 –SENTENZA N. 1347/2021 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

9 allegati

**A :** avvocatura@comune.pisa.it

**Cc :** 'Avv. Michele Barbieri' <avv.barbieri@barbieriborsacchi.com>

Gentile dott. Di Salvo inoltro la mail appena inviata alla PEC del Comune.  
La ringrazio e porgo cordiali saluti  
Sandra Berretti

**Da:** sandra.berretti@pecordineavvocatipisa.it <sandra.berretti@pecordineavvocatipisa.it>

**Inviato:** 18 November 2021 17:36

**A:** 'comune.pisa@postacert.toscana.it' <comune.pisa@postacert.toscana.it>

**Oggetto:** I: Prot.N.0112498/2021 - TRIBUNALE DI PISA – NRG 1191/2018 –SENTENZA N. 1347/2021 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

Gentilissimi, Gentilissimo Dott. Di Salvo  
nel fare seguito ai contatti intercorsi e come da Sue indicazioni, provvedo di seguito a formulare il nuovo conteggio suddiviso in tre parti:

**PER CISALPINO (i dati della sede legale e fiscali sono indicati nell'intestazione della notula pro forma di Cisalpino)**

IBAN IT 15 K05034 14011 000000604678 BPM

indennità di occupazione ad Ottobre 2021	euro	4.583,33
refusione spese legali ed accessori come liquidati in sentenza	euro	10.915,00 quanto alle spese non imponibili
abbiamo indicato 1/3 del C.U. e della marca. Con riferimento alle		

legali di Cisalpino non vi sarà  
versamento di IVA.

refusione di quanto sostenuto per la CTU	euro	4.166,22 come da fattura N.31 allegata
------------------------------------------	------	----------------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>19.664,55 – IVA</b>
---------------	-------------	------------------------

**PER SERRA ROBERTO (i dati anagrafici e fiscali sono indicati nell'intestazione della notula pro forma di Serra)**

IBAN: IT 43 M 03242 13700 CC10140208

indennità di occupazione ad Ottobre 2021	euro	4.583,33
refusione spese legali ed accessori come liquidati in sentenza	euro	10.915,00 quanto alle spese non imponibili
abbiamo indicato 1/3 del C.U. e della marca.		

refusione di quanto sostenuto per la CTU	euro	2.472,90 come da fattura N.32 allegata
------------------------------------------	------	----------------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>17.971,23</b>
---------------	-------------	------------------

**PER RAFFAELLA MARRAZZINI (i dati anagrafici e fiscali sono indicati nell'intestazione della notula pro forma di MarRazzini)**

Codice IBAN IT 44 H02008 24802 000003962766 UNICREDIT

indennità di occupazione ad Ottobre 2021	euro	4.583,33
refusione spese legali ed accessori come liquidati in sentenza	euro	10.915,00 quanto alle spese non imponibili
abbiamo indicato 1/3 del C.U. e della marca.		

refusione di quanto sostenuto per la CTU	euro	2.472,90 come da fattura N.33 allegata
------------------------------------------	------	----------------------------------------

<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>17.971,23</b>
---------------	-------------	------------------

Cordiali saluti  
Avv. Sandra Berretti  
Anche per avv. Michele Barbieri

Si allegano:

- notule proforma avvocati Barbieri e Berretti
- fatture CTU Boeri a Cislalino, Marrazzini e Serra
- ricevute di pagamento a CTU Boeri di Cislalino, Marrazzini e Serra

*Avv. Sandra Berretti*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BARBIERI BORSACCHI & PARTNERS

Via Pasquale Paoli, 25  
56126 Pisa

Tel. 05029039/29459/48073

Mobile 3483427334

Telefax 05029579

Mail [studio@barbieriborsacchi.com](mailto:studio@barbieriborsacchi.com)

Mail [avv.berretti@barbieriborsacchi.com](mailto:avv.berretti@barbieriborsacchi.com)

<http://www.barbieriborsacchi.com/>

*Le informazioni contenute in questa comunicazione e negli eventuali documenti allegati possono avere carattere confidenziale ed in tal caso sono tutelate dal segreto professionale. Il loro uso è comunque riservatounicamente al destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e Vi chiediamo cortesemente di darcene prontamente avviso cancellando, nel contempo, l'originale ed eventuali copie di quanto ricevuto dal Vostro sistema*

*This e-mail is strictly confidential and may contain information which is covered by legal, professional or other privileges intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any use or reproduction of this e-mail is legally and strictly prohibited. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately by reply e-mail and delete this message from your system.*

---

 **Fattura\_31 (002).pdf CISPALINO.pdf**  
53 KB

 **Fattura\_32.pdf SERRA ROBERTO.pdf**  
52 KB

 **Fattura\_33.pdf MARRAZZINI.pdf**  
52 KB

 **ricevuta pagamento Marrazzini.PNG**  
148 KB

 **ricevuta pagamento Serra Roberto.pdf**  
74 KB

 **ricevuta pagamentp Cislalino.pdf**  
22 KB

 **NOTULA PRO FORMA Serra.pdf**  
94 KB

 **NOTULA PRO FORMA Marrazzini.pdf**  
94 KB

 **NOTULA PRO FORMA Cislalino (003).pdf**  
94 KB

---

Agli onorari così determinati vanno aggiunte le spese per il C.T., come appresso indicate:

### Spese

Sono costituite da:

#### B) Spese Imponibili

##### 1. Spese di Ausiliario:

• Dott. Gianluca Giusti, Fattura n. 21 del 26/11/2019 <sup>1</sup>	€ 2.679,73
<b>totale</b>	<b>€ 2.679,73</b>

<b>B) Totale spese imponibili: 1.</b>	<b>€ 2.679,73</b>
---------------------------------------	-------------------

### Riepilogo Onorari e Spese

A. Onorario	€ 5.116,33
B. Spese imponibili sostenute per l'incarico	€ 2.679,73
C. Spese non imponibili sostenute per l'incarico	€ 0,00
01. Onorario Imponibile	€ 5.116,33
02. Spese imponibili sostenute per l'incarico	€ 2.679,73
03. Totale compensi (01+02)	€ 7.796,06
04. Oneri previdenziali 4% di 03	€ 311,84
05. IVA 22% di (03+04)	€ 1.783,74
06. Spese non imponibili sostenute per l'incarico	€ 0,00
07. Totale lordo (03+04+05+06)	€ 9.891,64
08. Ritenuta IRPEF al 20% di 03	€ 1.559,21
09. Addizionale Regionale all'IRPEF 0,00% di 01	€ 0,00
10. Addizionale Comunale all'IRPEF 0,00% di 01	€ 0,00
11. Totale netto (07-08)	€ 8.332,43
12. Bollo quietanza	€ 0,00
13. Totale da pagare (11+12)	€ 8.332,43

NB: Il credito di cui alla presente non sarà oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso, mentre la fattura sarà emessa al pagamento.

Allega:

1. Verbale di nomina;
2. Verbale di Udienza del 18 luglio 2019;
3. Trasmissione della Relazione di C.T.;
4. Specifiche giustificative degli onorari.

Tutto ciò premesso il CT

### Chiede

che la SV esamini la possibilità di liquidargli l'onorario lordo di € 9.891,64 comprensivo della ritenuta d'acconto come sopra evidenziato, per sé medesimo.

L'importo potrà essere liquidato mediante accredito sul **Conto Corrente Bancario** di:

CA.R.I.GE., Sede della Spezia  
Agenzia di Corso Nazionale n. 252,  
n. 3001280, CAB 10700, ABI 06175, CIN N,  
IBAN IT08N0617510700000003001280

intestato a **Luigi Boeri**.

Con osservanza.

L'importo indicato è stato determinato sottraendo l'IVA esposta in Fattura dall'importo lordo della

Depositato in cancelleria  
il 7/12/2019  
OPERAZIONE DEPOSITO  
DANIELA DE LUZURGO



*1° liquidazione in  
subordinata,  
pagando le  
spese  
previsionarie a  
carico di parte istante.  
Si comunica.  
Piso, 2/12/2019  
Dr. SSA*



Destinatario  
**CISALPINO IMMOBILIARE S.R.L.**

Copia di cortesia Fattura 31 del 06-12-2019

Sede  
VIA DEL CHIASSATELLO 96  
00000 PISA  
P.IVA:01823190507 C.F:01823190507  
  
Vs.banca  
IBAN  
SWIFT

Sede di Spedizione  
Legale  
VIA DEL CHIASSATELLO 96  
00000 PISA

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo U.	IVA	Importo
..	<b>▶ ONORARIO IMPONIBILE</b>  CONSULENZA TECNICA. PROCEDIMENTO N. 1191/18 R.G.. ORDINANZA DEL 20 MARZO 2019 DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO. UDIENZA DEL 18 LUGLIO 2019 PER IL GIURAMENTO E LA FORMULAZIONE DEL QUESITO. QUOTA PARTE PARI AL 50% DI QUANTO LIQUIDATO DAL GIUDICE DOTT.SSA ALESSIA DE DURANTE	N	1,00	2.558,17	22	2.558,17
..	<b>▶ SPESE IMPONIBILI</b>	N	1,00	1.339,87	22	1.339,87

Aliquote IVA	Codice	Imponibile	%	Importo	Arrot.
▶ Aliquota 22%	22	4.053,96	22,00	891,87	

Totale righe	€ 3.898,04
Totale compenso	€ 3.898,04
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	€ 155,92
Imponibile	€ 4.053,96
Totale IVA	€ 891,87
<b>Totale</b>	<b>€ 4.945,83</b>
Ritenuta d'acconto	€ 779,61
<b>Netto a Pagare</b>	<b>€ 4.166,22</b>

**Modalità Pagamento**

Bonifico  
Ns.banca BANCA CARIGE - IBAN: IT08N0617510700000003001280

## Scadenze

05-01-2020 - € 4.166,22

Destinatario

**SERRA ROBERTO**

Sede

VIA FILLUNGO 15  
55060 Guamo (LU)  
C.F.:SRRRRT51C24E625P

Vs.banca

IBAN  
SWIFT

Copia di cortesia Fattura 32 del 06-12-2019

Sede di Spedizione

Legale  
VIA FILLUNGO 15  
55060 Guamo (LU)

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo U.	IVA	Importo
..	► <b>ONORARIO IMPONIBILE</b>  CONSULENZA TECNICA. PROCEDIMENTO N. 1191/18 R.G.. ORDINANZA DEL 20 MARZO 2019 DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO. UDIENZA DEL 18 LUGLIO 2019 PER IL GIURAMENTO E LA FORMULAZIONE DEL QUESITO. QUOTA PARTE PARI AL 25% DI QUANTO LIQUIDATO DAL GIUDICE DOTT.SSA ALESSIA DE DURANTE	N	1,00	1.279,08	22	1.279,08
..	► <b>SPESE IMPONIBILI</b>	N	1,00	669,93	22	669,93

Aliquote IVA	Codice	Imponibile	%	Importo	Arrot.
► Aliquota 22%	22	2.026,97	22,00	445,93	

Totale righe	€ 1.949,01
Totale compenso	€ 1.949,01
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	€ 77,96
Imponibile	€ 2.026,97
Totale IVA	€ 445,93
<b>Totale</b>	<b>€ 2.472,90</b>

**Modalità Pagamento**

Bonifico

Ns.banca BANCA CARIGE - IBAN: IT08N0617510700000003001280

**Scadenze**

05-01-2020 - € 2.472,90

**Netto a Pagare € 2.472,90**

Destinatario

**MARRAZZINI RAFFAELLA**

Sede

VIA LEONARDO DA VINCI 280  
55049 VIAREGGIO (LU)  
C.F:MRRRFL75R46G628T

Vs.banca

IBAN  
SWIFT

Copia di cortesia Fattura 33 del 06-12-2019

Sede di Spedizione

Legale

VIA LEONARDO DA VINCI 280  
55049 VIAREGGIO (LU)

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Importo U.	IVA	Importo
..	► <b>ONORARIO IMPONIBILE</b>  CONSULENZA TECNICA. PROCEDIMENTO N. 1191/18 R.G.. ORDINANZA DEL 20 MARZO 2019 DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO. UDIENZA DEL 18 LUGLIO 2019 PER IL GIURAMENTO E LA FORMULAZIONE DEL QUESITO. QUOTA PARTE PARI AL 25% DI QUANTO LIQUIDATO DAL GIUDICE DOTT.SSA ALESSIA DE DURANTE	N	1,00	1.279,08	22	1.279,08
..	► <b>SPESE IMPONIBILI</b>	N	1,00	669,93	22	669,93

Aliquote IVA	Codice	Imponibile	%	Importo	Arrot.
► Aliquota 22%	22	2.026,97	22,00	445,93	

Totale righe	€ 1.949,01
Totale compenso	€ 1.949,01
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	€ 77,96
Imponibile	€ 2.026,97
Totale IVA	€ 445,93
<b>Totale</b>	<b>€ 2.472,90</b>

**Modalità Pagamento**

Bonifico

Ns.banca BANCA CARIGE - IBAN: IT08N0617510700000003001280

**Scadenze**

05-01-2020 - € 2.472,90

**Netto a Pagare € 2.472,90**